Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 7 dicembre 1934 - Anno XIII** **Numero 287**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 7 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 59ª estrazione del 20 novembre 1934-XIII.

(10367)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento create per i lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate il 15 novembre 1934-XIII.

(10368)

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. Huseyin Ragip Bey il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

(10372)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,20, in udienza solenne, S. E. il signor Yotaro Sugimura il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

(10373)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Guillaume Marie Albert Heymans il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Unione del Sud Africa, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

(10371)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,20, in udienza solenne, S. E. il signor Svetoslav Pomenow il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bulgaria, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

(10370)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,40, in udienza solenne, S. E. il signor Alois Vollgrüber il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Austriaca, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

(10369)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1936.

Modificazioni, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, della misura delle tasse scolastiche negli Istituti e Scuole d'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduta la legge 15 dicembre 1932, n. 1856, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 28 agosto 1932, n. 1083;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737;

Veduti gli statuti delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione media tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1934-35 la misura delle tasse scolastiche stabilite negli statuti delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione media tecnica è modificata in conformità dell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 1. — MANCINI.

Tabella delle tasse scolastiche nelle Scuole ed Istituti medi di istruzione tecnica.

R. SCUOLA TECNICA A INDIRIZZO AGRARIO.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	50
Frequenza per ciascuna classe	»	130
Esame di licenza	»	80
Tassa di diploma	»	75

R. SCUOLA TECNICA A INDIRIZZO INDUSTRIALE.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	75

R. SCUOLA TECNICA A INDIRIZZO COMMERCIALE.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 ed alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	170
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	75

R. SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 ed alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	50
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	60
Esame d'idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

R. SCUOLA DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e al n. 2 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	50
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	30
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di abilitazione all'insegnamento	»	150
Tassa di diploma	»	70

R. ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	170
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'articolo 53 delle legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	180

R. ISTITUTO TECNICO AGRARIO.

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	120

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), art. 52, n. 4, della legge citata	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	260
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	70
Esame di abilitazione tecnica	»	120
Tassa di diploma di abilitazione tecnica	»	250

R. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE.

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	110

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) del citato articolo	»	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima iscrizione degli alunni ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	270
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma	»	250

REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI.

REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO MERCANTILE.

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	170
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	180
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	180
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	320
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma	»	250

REGIO ISTITUTO TECNICO NAUTICO.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	320
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	L.	100
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma	»	250

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

V. *Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1937.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Viatico, in S. Giovanni Gemini.

N. 1937. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Viatico, in S. Giovanni Gemini (provincia di Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1938.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Congregazione della Sacra Lega contro il peccato » al Ponticello, in Palermo.

N. 1938. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Congregazione della Sacra Lega contro il peccato » al Ponticello, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1939.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio di Padova dei Cavalieri, in Aquila.

N. 1939. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Antonio di Padova dei Cavalieri, con sede in Aquila.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1940.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Itria dei Cocchieri, in Palermo.

N. 1940. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria dell'Itria dei Cocchieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. **1941.**

Norme per l'estrazione dei premi da assegnarsi ai titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 995, concernente l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione delle rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Ritenuta la necessità di regolare le operazioni di sorteggio dei premi da assegnare una volta tanto ai titoli al portatore o nominativi di ciascuna delle serie di un miliardo di lire in capitale nominale del suddetto prestito redimibile 3,50 per cento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sorteggio, per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, verrà fatto prendendo a base i numeri da 1 a 10.000.000 delle iscrizioni unitarie di L. 100 di capitale nominale, che costituiscono ciascuna serie dei titoli del prestito redimibile 3,50 per cento consegnati o comunque messi a disposizione degli aventi diritto in esecuzione della conversione dei debiti consolidati 5 per cento disposta col citato Regio decreto-legge.

Per ogni serie del valore capitale di un miliardo di lire verrà eseguita una separata estrazione.

Art. 2.

Nei riguardi dei depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, costituiti ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, la Cassa depositi e prestiti, ai soli fini del sorteggio dei premi di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, attribuirà, insindacabilmente, a ciascuno dei depositi suindicati, serie e numeri dei titoli del prestito redimibile 3,50 per cento.

Tale attribuzione sarà pubblicata in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli elementi probatori delle suddette attribuzioni sono soltanto il numero di polizza del deposito e quelli delle serie e dei titoli ad esso assegnati.

Nulla è innovato al disposto del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la restituzione dei depositi stessi.

Art. 3.

Il sorteggio viene eseguito in locali, aperti al pubblico, della Direzione generale del Debito pubblico, da una Commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o da chi per esso, e della quale fanno parte il capo della Divisione del Gran Libro, il capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il Debito pubblico o chi per essi, un delegato della Confederazione nazionale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio del Regno, con sede in Roma, ed un funzionario della Direzione generale del Debito pubblico, con le mansioni di segretario.

Il presidente della Commissione è responsabile della regolarità delle operazioni di sorteggio ed ha altresì la facoltà, ove necessiti, di costituire una o più Sottocommissioni, composte come è stabilito nel comma precedente.

Art. 4.

Per i sorteggi dei premi sono predisposti tre gruppi di schede, con colore diverso in modo che sia agevole distinguere le une dalle altre; il primo gruppo è composto di 11 schede, ognuna delle quali contiene un numero di due cifre dal 00 a 10, il secondo ed il terzo gruppo sono composti di 1000 schede ciascuno ed ogni scheda contiene un gruppo di tre cifre dal 000 al 999.

Prima dell'inizio delle operazioni di sorteggio, si procede a cura della Commissione di estrazione, in presenza del pubblico, alla contazione e ricognizione delle schede componenti i tre gruppi, e all'imbussolamento di ciascun gruppo di schede in apposita separata urna girante intorno al proprio asse.

Delle tre urne, quella contenente 11 schede numerate progressivamente dal 00 al 10 è controdistinta con la lettera *A*, l'altra contenente mille schede numerate progressivamente dal 000 al 999 è controdistinta con la lettera *B* e la terza pure contenente 1000 schede numerate progressivamente dal 000 al 999, è controdistinta con la lettera *C*.

Le urne avranno lo stesso colore delle schede.

Le urne, alla fine delle operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento, come pure alla fine di ogni seduta in cui la Commissione abbia eseguito operazioni di sorteggio, ed anche quando, durante la seduta, le dette operazioni si debbano sospendere per qualsiasi motivo, vengono chiuse con doppia chiave a congegno diverso. Una delle chiavi viene conservata dal direttore generale del Debito pubblico e l'altra dal capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le chiusure vengono assicurate con un nastro trasversale fissato su di un cartoncino con tre suggelli di ceralacca recanti il timbro del direttore generale del Debito pubblico, del capo della Divisione del Gran Libro e del capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Tutti i componenti la Commissione appongono sul cartoncino, a fianco dei suggelli la propria firma.

Le urne, chiuse nel modo accennato, vengono immesse nella cassaforte dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico a cura della Commissione, la quale le ritira per le operazioni di sorteggio e le trasporta, a responsabilità diretta del presidente, nel luogo ove il sorteggio sia da eseguirsi.

Per ogni immissione in cassaforte ed estrazione, è redatto apposito verbale.

Art. 5.

Il presidente della Commissione dichiara di volta in volta a quale delle serie del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, si riferisce il sorteggio. Questo si opera estraendo prima una scheda dall'urna *A*, poi una scheda dall'urna *B*, e finalmente una scheda dall'urna *C*; i gruppi di cifre impressi su ciascuna scheda, uniti insieme nell'ordine in cui furono estratti, compongono il numero vincente.

Il numero estratto è considerato come non sorteggiato e le schede che lo compongono vengono senz'altro rimesse nelle urne rispettive, quando:

a) da ciascuna delle urne sia estratta una scheda composta di tutti zeri;

b) dall'urna *A* venga estratta una scheda col gruppo 10 e da una delle altre due urne una scheda diversa da quella portante il gruppo 000;

c) le schede estratte formino un numero già sorteggiato nella estrazione dei premi della stessa serie.

Art. 6.

Per il sorteggio, le urne vengono collocate in modo che tutte le relative operazioni siano visibili da ognuno dei componenti la Commissione e dal pubblico.

Prima di cominciare il sorteggio è rigorosamente accertata la esistenza e la integrità dei suggelli dei quali le urne debbono essere munite.

L'estrazione dei numeri è fatta, da ciascuna delle dette urne, a mezzo di fanciulli bendati, che, a cura della Direzione generale del Debito pubblico, sono messi a disposizione della Commissione.

Ciascun fanciullo, ogni volta che procede alla estrazione di una scheda dall'urna, mostra alla Commissione ed al pubblico la mano aperta, in guisa che si veda che essa è vuota. Estratta la scheda, la lascia cadere in un piattello di vetro trasparente che gli è proteso dal presidente.

Il presidente legge a voce alta ed in modo ben distinto il numero costituito dal gruppo di cifre impresse su ciascuna scheda e lo rende visibile a tutti i componenti della Commissione.

Il capo della Divisione del Gran Libro ed il capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, trascrivono tale numero, rispettivamente, in apposito schedario e registro.

Parimenti il segretario della Commissione trascrive il numero in un elenco che forma parte integrante del processo verbale di cui al successivo articolo 7.

Indi il presidente proclama il numero vincente che risulta dalla combinazione delle schede estratte rispettivamente dalle urne *A*, *B* e *C*, secondo l'ordine di estrazione.

Il segretario della Commissione ripete a voce alta il numero estratto in modo che il pubblico possa chiaramente sentirlo.

Il presidente, se richiesto, rende ostensibili al pubblico, presente alle operazioni di sorteggio, le schede estratte, senza però che esse vadano in mano di persona estranea alla Commissione.

Proclamato il numero vincente, ciascuna scheda viene rimessa nell'urna rispettiva, prima di procedere alla estrazione del numero successivo.

A tal fine il presidente mette a portata di mano del fanciullo bendato il piattello di vetro, sul quale, dallo stesso presidente, vengono collocate, una dopo l'altra, le schede da rimettere ciascuna nell'urna da cui fu tolta.

Art. 7.

Delle operazioni di contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede e delle operazioni di sorteggio e di chiusura delle urne, è redatto, ogni volta un processo verbale, nel quale è fatta risultare esplicitamente la completa e rigorosa osservanza, da parte dei componenti la Commissione, di tutte le modalità e le norme stabilite nel presente decreto.

L'elenco dei numeri sorteggiati in ciascuna seduta viene inserito nel relativo verbale e ne forma parte integrante.

Il verbale è sottoscritto dai componenti la Commissione di sorteggio, i quali appongono la propria firma anche su ciascuna pagina.

In calce al verbale sono anche apposte le impronte a ceralacca dei suggelli applicati sul cartoncino di chiusura delle urne, per gli opportuni confronti da eseguirsi all'atto della riapertura delle urne stesse.

Art. 8.

Il giorno e l'ora delle operazioni di contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede componenti i tre gruppi e quelli di inizio del sorteggio dei premi delle singole serie del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, vengono resi noti al pubblico con apposito avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno cinque giorni avanti quelli stabiliti per le dette operazioni.

La Direzione generale del Debito pubblico provvede a che i numeri dei titoli premiati siano pubblicati in apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I possessori dei titoli al portatore ai quali risultino attribuiti premi se residenti nel Regno o nelle Colonie, presenteranno i titoli stessi alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, e, se residenti all'estero, li presenteranno alle Banche incaricate del servizio del prestito, assieme ad una domanda, sottoscritta da essi contenente la descrizione dei titoli e l'indicazione del loro nome, cognome, paternità e domicilio.

Analoga domanda, a firma autenticata a norma del testo unico della legge sul Debito Pubblico 17 luglio 1910, n. 536, sarà presentata dai titolari dei certificati o libretti nominativi, ai quali risultino attribuiti premi oppure dagli aventi causa o dai loro legali rappresentanti. Questi ultimi forniranno la prova del loro diritto o della rappresentanza, giusta il citato testo unico.

Sarà presentata una domanda distinta per ciascun titolo. I titoli saranno, unitamente alle domande, trasmessi dalle Sezioni di Regia tesoreria e dalle Banche all'estero alla Direzione generale del Debito pubblico, osservate le disposizioni a tal uopo vigenti.

Il pagamento avrà luogo presso la stessa Sezione di Regia tesoreria provinciale o presso la stessa Banca, alla quale è stata presentata la domanda. Esso verrà effettuato su ordinativi della Direzione generale del Debito pubblico, previo accertamento della legittimità dei titoli vincenti e della inesistenza di impedimenti, nei casi in cui questi siano consentiti dalla legge sul Debito pubblico.

Art. 10.

I premi saranno pagati all'esibitore delle cartelle al portatore, o al titolare, od avente causa, dei certificati o libretti nominativi.

Se si tratta di premi su titoli nominativi, intestati ad Enti, o Società, oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il pagamento verrà fatto ai loro rappresentanti, e, per le società, alle persone aventi la firma sociale, previe le autorizzazioni eventualmente necessarie, a norma di legge.

Se sui titoli esistano vincoli di usufrutto o di dote, il pagamento dei premi sarà effettuato ai nudi proprietari in concorso con gli usufruttuari, o, rispettivamente, ai coniugi, previa autorizzazione, se del caso, a norma dell'art. 1405 del Codice civile. Ove siavi disaccordo, le parti potranno adire l'Autorità giudiziaria.

I possessori di titoli al portatore e gli intestatari di titoli nominativi o chi per essi hanno la facoltà di rinvestire in altri titoli di Stato nominativi, a loro scelta e senza alcuna formalità, l'ammontare dei prezzi. L'acquisto sul mercato, al prezzo corrente di borsa, delle cartelle al portatore da tramutarsi in titoli nominativi, sarà eseguito a cura della Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 11.

Il pagamento dei premi sorteggiati su titoli costituenti i depositi del commercio, avrà luogo, a cura della Direzione generale del Debito pubblico, a favore dei depositanti, in base a dichiarazioni della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti dalle quali risulti il nome, cognome, paternità e

domicilio dell'avente diritto, la vigenza del deposito, l'importo di esso, la serie ed i numeri delle cartelle unitarie del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, attribuite al deposito medesimo e la inesistenza di cessioni, sequestri od altri impedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 15. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1934.
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi degli stranieri in Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — numero 311/23005/23 del 4 ottobre 1934-XII;
Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;
Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933;
Visto il decreto Ministeriale n. 2081 del 23 gennaio 1934;
Visto il decreto Ministeriale n. 2677 del 27 marzo 1934;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato per i viaggi in Italia degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie italiane fino al 31 dicembre 1934 con decreto interministeriale n. 2677 del 27 marzo 1934 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(10358)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1934.
Estensione dell'aliquota di tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento alla « Polvere zolforamica Vittoria ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, numero 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti e antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazioni, per uso agricolo;
Ritenuto che la « Polvere zolforamica Vittoria » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di lire 0,50 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa, a decorrere dal 5 dicembre 1934, agli scambi del prodotto anticrittogamico posto in commercio con la denominazione di « Polvere zolforamica Vittoria ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10375)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1934.
Nuovi provvedimenti concernenti le tariffe ferroviarie a favore dei trasporti di foraggi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

1. — Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni di cui appresso:

a) nell'elenco delle merci alle quali sono applicabili le riduzioni di cui alla serie *B* delle tariffe ordinarie n. 35 e n. 36 P. V. (esportazione) devono essere aggiunte le voci:
« Erba secca »
« Fieno »
« Foraggi non nominati »
« Paglia comune »;

b) le indicazioni dei pesi minimi e delle classi relative alla tariffa eccezionale n. 128 P. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: peso minimo tonnellate 5, classe 76;

c) la tariffa eccezionale n. 142 P. V. è soppressa.

2. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. (volume II delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ») la classificazione assegnata alle voci:
« Erba comune, fresca o secca »
« Fieno »
« Foraggi non nominati »
« Paglia comune »
è annullata e sostituita dalla seguente:

« Erba comune, fresca o secca . . . Per l'erba secca - *vedi* all. 7, categoria 4ª e 6ª;	66	73	—	—	128
« Fieno - *vedi* All. 7, categ. 4ª e 6ª .	66	73	—	—	128
« Foraggi non nominati	66	73	—	—	—

Pei foraggi secchi - *vedi* All. 7, categoria 4ª e 6ª;

« Paglia comune - *vedi* All. 7, categoria 4ª e 6ª . . . . : 66 73 — — 128

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed andrà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(10357)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1934.

Determinazione della quota per tessera e contributo associativo per l'anno 1935 a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione, concernente la quota per tessera e contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni aderenti per l'anno 1935;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

È approvata la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione e pertanto la quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti nelle Associazioni dipendenti per l'anno 1935-XIII, resta fissata nella misura di L. 10 (dieci) per i funzionari del credito e dell'assicurazione e delle aziende di esazione ed in L. 6 (sei) per gli impiegati e per i lavoratori in genere.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti nelle Associazioni aderenti alla predetta Confederazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(10374)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 163 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 del detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Toncetich Matteo, figlio del fu Giorgio e della Jelenich Giovanna, nato a Tupliacco (Pisino) il 17 aprile 1893 e abitante a Pola, Valmalo n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toncetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fonevich Giuseppina di Giovanni e fu Babich Maria nata a Tupliacco il 10 marzo 1903, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 31 marzo 1927 e Mario, il 13 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8166)

N. 152 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Toncetich Francesco, figlio di Francesco e della Mocinich Francesca, nato a Pisino il 6 agosto 1891 e abitante a Pola, via delle Vigne n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toncetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rusac Marta di Marco e di Ladavaz Maria, nata a Vermo il 28 settembre 1900 ed al figlio Ottavio, nato a Pola il 26 luglio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8167)

N. 72 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Udovicich Giovanna, figlia di fu Matteo e di Rechich Fosca, nata a Pola il 19 novembre 1889 e abitante a Pola, via delle Vigne n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

8225)

N. 60 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Udovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Giovanni, figlio di Gaspare e della fu Prosina Elena, nato a Pola il 30 agosto 1888 e abitante a Pola, via Castropola, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Pola: Natale-Giuseppe, il 25 dicembre 1893; Alberto, il 1° dicembre 1895; Luigi-Giuseppe, il 13 giugno 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8226)

N. 62 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Udovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Mario, figlio di Gaspare e di Brosina Elena, nato a Pola il 14 agosto 1890 e abitante a Pola, via Besenghi 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Rossi Elisabetta fu Giovanni e di Bonasich Giovanni, nata a Pola il 4 settembre 1895 ed ai figli nati a Pola: Dario, il 25 aprile 1924; Silvana, l'11 luglio 1925 e Stefania Elena, il 26 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8227)

N. 80 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Pietro, figlio di Giovanni e di Vretenez Maria, nato a Pedena (Pisino) il 16 settembre 1884 e abitante a Pola Via Sissano 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tezak Maria di Ferdinando e di Ugliaz Francesca, nata a Pedena (Pisino) il 4 febbraio 1887, ed ai figli nati a Pola: Pietro, il 20 dicembre 1920, e Slaviza-Caterina, il 9 febbraio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8222)

N. 63 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Rodolfo, figlio del fu Gaspare e della fu Brosina Elena, nato a Pola il 15 giugno 1892 e abitante a Pola-Castello, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Curelich Pierina di Giovanni e di Zochil Maria, nata a Bogliuno il 20 febbraio 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8229)

AVVISO DI RETTIFICA.

All'art. 9 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 26 ottobre 1934-XII, n. 252, dopo le parole: « I professori delle cessate sezioni di commercio e ragioneria e agrimensura degli istituti tecnici » va messa una virgola al posto della congiunzione « e », che si sopprime, e quindi sono aggiunte le seguenti altre parole: « i professori degli istituti tecnici inferiori isolati e quelli ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 dicembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181, del 3 agosto 1934, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali.

(10380)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 dicembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187, del 10 agosto 1934, contenente norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del « Sulcis ».

(10381)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato al Senato del Regno il giorno 3 dicembre 1934-XIII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1894, riflettente la istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica.

(10382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico n. 3 dell'Agro Romano.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 2868 del 12 novembre 1934 ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico n. 3 dell'Agro Romano.

(10361)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico n. 2 dell'Agro Romano.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 2596 del 12 novembre 1934 ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico n. 2 dell'Agro Romano.

(10362)

Approvazione degli elenchi e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del « Fosso delle Rote » (Macerata).

Con decreto Ministeriale n. 5198 sono stati approvati gli elenchi in data 8 dicembre 1933 e le relative planimetrie dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistema-

zione idraulico-forestale del bacino montano del fosso delle Rote, in territorio dei comuni di Visso e Pievetorina (Macerata), in base al progetto dell'8 dicembre 1933, compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Macerata.

(10364)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del « Consorzio di bonifica integrale della Bassa Valle del Mignone » (Viterbo).

Con decreto Ministeriale 28 novembre 1934, n. 8162, sono state approvate le modifiche allo statuto del « Consorzio di bonifica integrale della Bassa Valle del Mignone », con sede in Viterbo, deliberate dall'assemblea generale degli interessati in data 1° luglio 1934.

(10365)

Modificazione del comprensorio del Consorzio di bonifica di Scicli.

Con R. decreto 28 settembre 1934, n. 6324, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1934-XIII, al registro 22, foglio 210, è stato modificato il comprensorio del Consorzio di bonifica delle Paludi di Scicli.

(10366)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 256.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.745
Inghilterra (Sterlina)	58.30
Francia (Franco)	77.375
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.746
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.04
Cecoslovacchia (Corona)	49.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.94
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.77
Svezia (Corona)	3.015
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	86.275
Id. 3,50 % (1902)	85.55
Id. 3 % lordo	65.65
Prestito Conversione 3,50 %	86.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.60
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.70
Id. id. 5 % id. 1941	104.95
Id. id. 4 % id. 1943	99.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 257.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.745
Inghilterra (Sterlina)	58.25
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.748
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.04
Cecoslovacchia (Corona)	49.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.70
Svezia (Corona)	3.01
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.775
Id. 3,50 % (1902)	84.975
Id. 3 % lordo	65.95
Prestito Conversione 3,50 %	85.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.575
Id. id. 5 % id. 1941	104.775
Id. id 4 % id. 1943	99.65

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 19 novembre 1934-XIII, contenente i concorsi pel conferimento di posti disponibili in varie categorie di personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono incorsi due errori riferibili rispettivamente l'uno all'avviso-programma del concorso ad « un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali » e l'altro all'avviso-programma del concorso ad « un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano anche muniti di diploma di specializzazione in scienze forestali ».

Si avverte pertanto che l'avviso-programma di concorso, apparso alla pagina 20 del detto « supplemento », deve intendersi riferibile e posto in calce al decreto Ministeriale 10 novembre 1934-XIII, apparso alla pagina 15; mentre l'avviso-programma concorso, apparso alla pagina 15, deve intendersi riferibile e parte integrante del decreto Ministeriale 10 novembre 1934-XIII, apparso alla pagina 19.

(10383)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto emesso dal Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza i concorsi da espletare durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ovvero prestino servizio non di ruolo, con qualunque denominazione, presso il Ministero delle corporazioni;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno 13° ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso il Ministero delle corporazioni dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulta la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili

dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di 3 mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).
b) Economia politica e scienza delle finanze.
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) diritto civile e commerciale;
c) elementi di statistica.
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Alle donne non potranno essere assegnati più di due posti fra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(10352)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a tre posti di ispettore aggiunto in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto emesso dal Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza i concorsi da espletare durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del

personale e degli affari generali) - via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 39 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIII ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire inoltre alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestò servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certicati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di cinque prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Istituzioni commerciali e diritto commerciale.
b) Economia politica e scienza delle finanze.
c) Diritto internazionale.
d) Lingua francese.
e) Lingua inglese o tedesca.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
b) Diritto civile.

c) Geografia commerciale.
d) Elementi di merceologia.
e) Politica commerciale e legislazione doganale.
f) Elementi di statistica.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.
Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di ispettori aggiunti in prova (gruppo A) e conseguiranno la nomina ad ispettori aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.
Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
I medesimi, allorchè avranno conseguito il grado 9°, potranno essere incaricati di disimpegnare le funzioni di addetto commerciale all'estero secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086.
Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(10353)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel personale dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il decreto emesso dal Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza i concorsi da espletare durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) - la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine - anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio - o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente art. 3, con un certificato di conseguito diploma di licenza.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 24 anni alla data del presente decreto.
Per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 39 anni.
Il limite massimo di 24 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.
Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ovvero prestino servizio non di ruolo, con qualunque denominazione, presso il Ministero delle corporazioni;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamene indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati, invalidi di guerra o minorato per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno 13° ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso il Ministero delle corporazioni, dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal procuratore del Re. Quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. Problema di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.

3. Prova di dattilografia (su macchina Olivetti o Remington o Underwood).

Prova orale.

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta, su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori d . concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Alle donne non potranno essere assegnati più di tre posti fra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 soggetto alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunni d'ordine.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(10354)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.